

RIENTRO CAPITALI
Rischio penale sulla «voluntary»
 Antonio Tomassini ▶ pagina 34

Voluntary disclosure. Gli effetti del raddoppio dei termini in presenza di denuncia per reato tributario

Rischio penale sul rientro

In bilico anche i vantaggi dell'accordo raggiunto tra l'Italia e la Svizzera

Antonio Tomassini

■ L'operatività del raddoppio dei termini in presenza di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia per un reato tributario rischia di vanificare, nel contesto della voluntary disclosure, la firma dell'accordo Italia-Svizzera.

Il vantaggio dell'accordo

Il vantaggio connesso alla firma dell'accordo è l'inoperatività del raddoppio dei termini ai fini della applicabilità della presunzione di evasione di cui all'articolo 12, comma 2 bis del Dl 78/2009 (non del raddoppio dei termini ai fini delle violazioni al quadro RW, che resta applicabile anche agli attivi "svizzeri" salvo che non passi l'emendamento Sanga, che esclude anche questo raddoppio), con la conseguenza di rendere accertabili e sanzionabili solamente gli anni dal 2010 (o 2009 in caso di omessa dichiarazione) in avanti.

Il nodo penale

Tuttavia, resta in piedi il tema connesso al raddoppio dei termini penali previsto dal comma 2-bis dell'articolo 43 del Dpr 600/73 ai fini delle imposte dirette (a cui corrisponde l'articolo 57, terzo comma del Dpr 633/1972 per l'Iva) o meglio a come questo sia stato interpretato e applicato in questi anni, con l'avallo della Corte costituzionale. Il rischio in sostanza è che le autorità che istruiscono la pratica di disclosure, in sede di esame della documentazione necessaria, ravvisino violazioni antecedenti al periodo di imposta 2010 (o 2009 in caso di omessa dichiarazione) dalle quali scaturisca quell'obbligo di denuncia pena-

le ritenuto idoneo a "riaprire" termini di accertamento ordinariamente scaduti. Così ragionando, di fatto, si potrebbero nuovamente duplicare i termini di accertamento all'interno della disclosure e andare indietro sino al 2006 (o al 2004 in caso di omessa dichiarazione).

L'emendamento

Ciò a meno che non si acceda a una diversa interpretazione delle disposizioni in materia di voluntary disclosure (interpretazione che potrebbe essere ancor più sostenibile nel caso venga approvato l'emendamento Sanga, posto che il contribuente non sarebbe più tenuto a fornire documenti ante 2010 o 2009 in caso di omessa dichiarazione).

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità (e quindi non ai fini di "classica" denuncia) la conclusione della procedura va comunicata all'autorità giudiziaria competente. È qui che può scattare il raddoppio. Ebbene, l'operare della causa di esclusione della punibilità, che riteniamo essere di carattere oggettivo (si ricorda infatti che la disclosure copre anche i concorrenti nel reato, sulla base dell'articolo 1, comma 5 della legge 186/2014), potrebbe significare che non operi nemmeno il raddoppio dei termini connesso all'esistenza di un obbligo di denuncia penale. Se la comunicazione alla Procura va fatta ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, non sembrerebbe ricorrere quella «violazione che comporta l'obbligo di denuncia» che fa scattare il raddoppio.

La soluzione

Se la soluzione a questo problema non giungerà in termini rapidi con la circolare o il provvedimento attuativo di prossima emanazione, occorrerà attendere la soluzione legislativa, che potrebbe arrivare dal decreto legislativo sulla certezza del diritto il cui schema è stato pubblicato dal Governo lo scorso 24 dicembre ma che ora suscita incertezze sulla tempistica (il rischio è che si vada oltre il mese marzo).

Il nuovo testo, oltre a elevare l'ammontare di imposte evase per l'infedele dichiarazione da 50 mila a 150 mila euro, che per il principio del favor rei potrebbe far ritenere non più rilevanti penalmente anche condotte ante 2010, prevede, soprattutto, la modifica del regime del raddoppio dei termini per la quale esso opererà a condizione che la denuncia venga inoltrata entro la scadenza ordinaria dei termini di decadenza dell'accertamento, fatti salvi gli atti già notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Se il decreto non arriverà in termini rapidi, la conseguenza è che l'inizio delle istanze di disclosure potrebbe essere rallentato (anche se verranno garantiti gli effetti benevoli anche per i soggetti che aderiscano prima dell'entrata in vigore del decreto, i contribuenti, per azzerare le incertezze, potrebbero comunque aspettare).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sanzioni fino al 2004

01 | ITALIA-SVIZZERA

Con la voluntary disclosure, il vantaggio connesso alla firma dell'accordo Italia-Svizzera è l'inoperatività del raddoppio dei termini ai fini della applicabilità della presunzione di evasione. La conseguenza è che sono accertabili e sanzionabili solo gli anni dal 2010 (o 2009 in caso di omessa

02 | IL RISCHIO PENALE

dichiarazione) in avanti. Tuttavia, resta in piedi il tema connesso al raddoppio dei termini penali. Il rischio è che le autorità che istruiscono la

pratica di disclosure, in sede di esame della documentazione, ravvisino violazioni antecedenti al periodo di imposta 2010 (o 2009 in caso di omessa dichiarazione) dalle quali scaturisca quell'obbligo di denuncia penale ritenuto idoneo a riaprire termini di accertamento scaduti. Così, di fatto, si potrebbero nuovamente duplicare i termini di accertamento all'interno della disclosure e andare indietro sino al 2006 (o al 2004 in caso di omessa dichiarazione)